

N. 11078/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09860/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9860 del 2012, proposto da:
[omissis] ;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e Usr - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis], n.c.g.;

per l'annullamento:

- del D.D.G. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale della scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi – IV Serie Speciale n. 75 del 25 settembre 2012, recante “*Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole d’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*”, nella parte in cui, all’articolo 2, comma 3, prevede che “*Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999*”;

- del medesimo decreto laddove all’articolo 2 non consente la partecipazione anche ai candidati che, dopo l’anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano acquisito un titolo di laurea valido per

l'accesso all'insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado;

- di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;

e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove preselettive per la partecipazione al concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno gravame, i ricorrenti hanno dedotto:

a) di essere tutti in possesso di una laurea magistrale o di una laurea prevista dal previgente ordinamento e di avere conseguito il relativo titolo in un periodo successivo rispetto a quello indicato nel bando impugnato;

b) con il Decreto n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale della scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi – IV Serie Speciale n. 75 del 25 settembre 2012, il Ministero resistente ha indetto i “*concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole d'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*”;

c) il predetto Decreto, all'articolo 2, avente ad oggetto “Requisiti di ammissione”, specifica che possono partecipare al concorso: coloro che, alla data del 7 novembre 2012, sono in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e/o II grado. Sono ammesse anche le abilitazioni conseguite all'estero, purché riconosciute con apposito decreto del Ministero; per la scuola primaria, coloro che sono in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero coloro che hanno terminato i corsi quadriennali e quinquennali sperimentali degli istituti magistrali iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; per la scuola dell'infanzia, coloro che sono in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, oppure dei corsi quadriennale o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; per la scuola secondaria di I e II grado, coloro che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente. Sono ammessi anche coloro che hanno

conseguito questi titoli entro l'anno 2001/2002 (solo in merito al corso di studi quadriennali o inferiore), oppure entro l'anno 2002/2003 (solo in merito al corso di studi quinquennale) nonché coloro che abbiano conseguito detti diplomi entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/1999; per i posti di insegnante tecnico-pratico, coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; sono validi anche i titoli di studio conseguiti all'estero, purché conseguiti nei medesimi termini e dichiarati equivalenti a quelli italiani attraverso un apposito decreto di equipollenza; i candidati che possiedono i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994; i candidati che sono stati ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento quest'ultimo espletato dagli Uffici Scolastici Regionali solo dopo lo svolgimento e l'eventuale superamento della prova preselettiva;

d) pertanto il bando di concorso non consente la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di una più recente laurea, soltanto perché conseguita in data posteriore rispetto alle date arbitrariamente stabilite dal bando stesso.

A sostegno dell'odierno gravame hanno pertanto denunciato, in un'unica complessa doglianza, i vizi di: violazione e mancata applicazione degli artt. 400 e 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; violazione dell'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 24.11.1998, n. 460; violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi; eccesso di potere per falsità dei presupposti; violazione del giusto procedimento di legge; difetto assoluto di istruttoria; arbitrarietà; violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e gli Uffici Scolastici Regionali intimati, instando per la reiezione del gravame.

3. Con decreto n. 4260 del 27 novembre 2012, il Presidente della Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare monocratica, ammettendo con riserva i ricorrenti a partecipare alle prove preselettive del concorso il cui bando è oggetto di gravame, fissando per la trattazione collegiale del ricorso la camera di consiglio del 10 gennaio 2013.

4. Con ordinanza n. 132 dell'11 gennaio 2013, resa alla camera di consiglio del 10 gennaio 2013, la Sezione ha confermato la misura cautelare già concessa con decreto monocratico.

5. Con ordinanza n. 6867 del 10 luglio 2013, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ordinando l'acquisizione di una relazione recante l'indicazione analitica, per ciascuno dei ricorrenti, della eventuale partecipazione alle prove preselettive del concorso e, in caso di partecipazione, dell'esito di tale prove, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza. Con la medesima ordinanza ha altresì fissato l'udienza pubblica di discussione del gravame del 21 novembre 2013.

6. Con distinte relazioni, gli Uffici Scolastici Regionali di Lazio, Campania, Umbria e Sardegna hanno fatto pervenire gli elementi richiesti con l'ordinanza istruttoria n. 6867 del 2013.

7. Con memoria depositata in data 7 ottobre 2013, in vista dell'udienza pubblica del 21 novembre 2013, il difensore dei ricorrenti ha comunicato che l'interesse alla decisione permane soltanto per sedici ricorrenti, analiticamente individuati, i quali – ammessi con riserva alle prove concorsuali - risultano collocati utilmente nella graduatoria finale di merito.

7. All'udienza pubblica del 21 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Rileva preliminarmente il Collegio che il difensore dei ricorrenti ha documentato in giudizio la permanenza dell'interesse a coltivare l'odierno ricorso solo in capo a [omissis], tutti risultati idonei alle prove preselettive ed i cui nominativi risultano utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito del concorso.

Ne discende che per i ricorrenti diversi dai predetti, i quali – pur essendo stati ammessi con riserva alle prove concorsuali – non hanno partecipato o comunque superato le prove preselettive, non residua alcun interesse alla decisione del proposto gravame.

Pertanto, con riferimento a questi ultimi ricorrenti, il ricorso si palesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1 Deve invece essere esaminato nel merito, in quanto procedibile, il ricorso proposto dai sedici ricorrenti utilmente collocatisi nelle graduatorie finali del concorso.

Con esso è stata impugnata la clausola del bando scolpita nell'art. 2 che impedisce la partecipazione alla procedura selettiva ai possessori di laurea magistrale o di laurea prevista dal previgente ordinamento che abbiano conseguito il relativo titolo dopo l'anno accademico 2002/2003 e che non siano muniti di abilitazione.

Ad avviso dei ricorrenti, tale discriminazione temporale si palesa arbitrario nonché lesivo delle norme e principi contenuti negli artt. 400 e 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione), 1 e 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), in quanto l'Amministrazione, omettendo di introdurre una clausola di salvaguardia per ammettere al concorso tutti coloro che avessero ottenuto una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione anche dopo il 2002, ma prima della data di scadenza prevista dal bando, avrebbe mancato di aggiornare la disciplina transitoria già dettata per il primo concorso a cattedra successivo all'entrata in vigore del sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, concorso la cui indizione avrebbe dovuto essere compiuta nel 2002 (alla scadenza dei tre anni dall'ultimo bandito con D.M. 1° aprile 1999), ma che è nella realtà avvenuta dieci anni dopo con il bando oggetto dell'odierno gravame.

2.2 Lo scrutinio della complessa doglianza impone una ricognizione del panorama normativo in cui si iscrive la controversia.

2.3 La disciplina di rango legislativo concernente le procedure selettive in esame si rinviene nel d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il cui art. 400, comma 1, stabilisce che: “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale”.

Il successivo art. 402, relativamente ai requisiti generali di ammissione ai concorsi, aggiunge: “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di

scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 460 del 24 novembre 1998, recante “*Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*” si è stabilito che: “A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” (art. 1).

La richiamata disciplina transitoria è contenuta nel successivo art. 2 del D.M., secondo cui: “Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 – 1999”.

2.4 Dalle disposizioni suesposte si desume che:

a) i concorsi per titoli ed esami per l'accesso a posti e cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono indetti con cadenza triennale, sulla base del fabbisogno determinato su base regionale;

b) la disciplina di rango legislativo per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore;

c) tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'avvenuta indizione dell'ultimo concorso con D.M. 1° aprile 1999, con il D.M. n. 460 del 1998 si è introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 (*recte*: il primo dopo il triennio decorrente dall'ultimo concorso), stabilendo che possono essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione, purché: i) già in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo D.M., del titolo di laurea o del diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, che alla citata data permettono l'ammissione al concorso; ii) ovvero conseguano il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale o conseguano i menzionati diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999.

2.5 La disciplina transitoria introdotta con il D.M. n. 460 del 1998, e riferita al primo concorso a

posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correla direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 241. Tale sistema, il cui fulcro è costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), avrebbe dovuto garantire, a partire dall'anno accademico 1999/2000, un'attività di formazione dei docenti finalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione, costituente titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie (art. 4, comma 2, l. n. 341 del 1990).

In questa ottica si giustifica la previsione contenuta nell'art. 1 del D.M. n. 460 del 1998, secondo cui a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito dopo il 1° maggio 2002, "il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", ovvero mediante il superamento delle prove del concorso a cattedre.

Nel momento in cui si segnava il passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione e si imponeva la regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione, si è ovviamente tenuto conto di coloro che:

- a) alla data di entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998 avevano già ottenuto il diploma di laurea;
- b) alla medesima data erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale.

Per i candidati di cui alle precedenti lett. a) e b) si è stabilita la duplice regola che possono essere ammessi al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 anche in assenza di abilitazione (art. 2 D.M. n. 460 del 1998) e che la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento (art. 4 D.M. n. 460 del 1998).

2.6 Il suesposto quadro normativo deve essere completato con le previsioni innovative contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal D.M. n. 460 del 1998. In conseguenza di tale intervento legislativo, coloro che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008 non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

A ciò, per completezza, deve essere aggiunto che a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alla previsioni del D.M. 10 settembre 2010, le citate Scuole di specializzazione (SISS) sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), aventi durata annuale e propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione previo esame presso università ed istituti parificati.

I predetti tirocini sono divenuti operativi a partire dall'anno accademico 2011-2012 in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo D.M. 11 novembre 2011.

2.7 Alla luce del quadro normativo così delineato può essere compiutamente scrutinata la doglianza dei ricorrenti, secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 2 del bando, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002/2003, ha omesso di aggiornare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta

nell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 460 del 1998 ed ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e nell'arco temporale 2008-2011 (periodo in cui le procedure SSIS sono state, per volontà legislativa, sospese).

2.8 La doglianza si appalesa fondata, nei termini appresso precisati.

La disposizione della *lex specialis* oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto quivi rileva si limita a riprodurre alla lettera l'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131 ed entrato in vigore il 22 giugno 1999), stabilendo che: a) possono partecipare al concorso i candidati in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; b) possono altresì partecipare, anche se non abilitati, i candidati che, alla data del 22 giugno 1999 (entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998) erano già in possesso del diploma di laurea; c) ovvero che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea quadriennale o quinquennale, o comunque entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell'art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l'eludere la *ratio* giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva.

Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la *ratio* giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva.

Diversamente opinando, anche in virtù di ciò che verrà di seguito evidenziato in ordine ai percorsi abilitanti attivati nel periodo di riferimento, si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande.

La già segnalata disparità di trattamento scaturisce anche dalle vicende, già sopra sinteticamente passate in rassegna, occorse ai percorsi abilitanti nel periodo successivo al 2003.

Si è già avuto modo di evidenziare che le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), pur concretamente attivate a partire dall'anno accademico 1999-2000, sono state sospese in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, per essere sostituite, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, dai Tirocini Formativi Attivi (TFA).

Pertanto, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, come quella già prevista dall'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, il bando oggetto di gravame ha di fatto impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente i più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, per i quali è rimasto interdetto qualsiasi

percorso abilitante. Ed invero, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, detti candidati non hanno avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre.

Per le ragioni che precedono la disposizione impugnata si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario suesposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento.

2.9 L'accertata fondatezza del proposto gravame, nei termini sopra esposti, impone l'annullamento della disposizione impugnata relativamente alla posizione dei ricorrenti e il conseguente scioglimento positivo della riserva posta all'atto della loro ammissione alla procedura selettiva.

3. In forza della novità delle questioni scrutinate sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte lo accoglie, nei termini e limiti meglio precisati in motivazione.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)